

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2025, n. 1073

Approvazione della nuova “Disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni all’abbattimento di alberi di olivo privi del carattere di monumentalità (D.Lgs. Luog. n. 475 del 27/07/1945 e Legge n. 144 del 24/02/1951)”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l’Atto di Alta Organizzazione “M.A.I.A. 2.0”;
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio predisposto congiuntamente dalla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali e dalla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità idraulica, dott. Donato Pentassuglia;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell’attestazione della regolarità amministrativa dell’attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell’art. 6, co. 8 delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. **di approvare** l’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, recante la “Disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni all’abbattimento di alberi di olivo privi del carattere di monumentalità {D.Lgs. Luog. n. 475 del 27/07/1945 e Legge n. 144 del 24/02/1951}”;
2. **di disporre** che la disciplina approvata con la presente deliberazione sostituisca integralmente la DGR n. 7310 del 14 dicembre e ogni atto di modifica e attuazione della stessa;
3. **di demandare** a successiva determinazione dirigenziale della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali l’approvazione del procedimento amministrativo e della specifica modulistica, che sarà pubblicata nell’apposita sezione in “Amministrazione trasparente”;
4. **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale;

5. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento a cura della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013 nell'apposita sezione "Atti amministrativi generali".

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione della nuova “Disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni all’abbattimento di alberi di olivo privi del carattere di monumentalità (D.Lgs. Luog. n. 475 del 27/07/1945 e Legge n. 144 del 24/02/1951)”.

VISTE

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante “recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale” e ss.mm.ii.

VISTI

- il Decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 ‘Divieto di abbattimento di alberi di olivo’; – la Legge 14 febbraio 1951, n. 144 “Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo”;
- il DPR 10 giugno 1955, n. 987 ‘Decentramento di servizi del Ministero dell’agricoltura e delle foreste’, art. 71 e 72;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 14/12/1989, n. 7310 ‘Direttive per l’esercizio della delega ai Capi degli ispettorati Provinciali dell’Agricoltura, concernente l’autorizzazione all’abbattimento di alberi di olivo’;
- la legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia” e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 11 aprile 2013, n. 12 “Integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 ‘Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali’;
- la DGR 3 settembre 2013, n. 1576 “Legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 ‘Tutela e valorizzazione del Paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia. Linee guida relative alle modalità di espianto, trasporto e reimpianto di ulivi monumentali’;
- la DGR n. 200 del 5 febbraio 2019 “Indirizzi operativi per l’applicazione coordinata della normativa in tema di abbattimento di alberi di olivo (L. n. 144/51) nelle aree delimitate infette della regione Puglia per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa. Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 1989 n. 7310”.

PREMESSO CHE:

- La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di olivo monumentali secondo la disciplina di cui alla Legge Regionale n. 14/2007 e ss.mm.ii., alla quale si fa espresso rinvio unitamente ai conseguenti atti applicativi per le specifiche procedure di gestione.
- Gli ulivi privi del carattere di monumentalità sono, in ogni caso, sottoposti al divieto di abbattimento previsto dal Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 475 del 27/07/1945, come modificato dalla Legge n. 144 del 24/02/1951, fatte salve le deroghe previste dalla legge e dalla disciplina di dettaglio contenuta nel presente atto, che in ogni caso rispetta i limiti posti dalle norme nazionali.
- Sono, altresì, sottoposti al regime di divieto di abbattimento previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 gli ulivi appartenenti a varietà dichiarate tolleranti o resistenti dall’Autorità fitosanitaria reimpiantati a seguito

dell'estirpazione di olivi situati in una zona infetta da *Xylella fastidiosa*, ai sensi dell'art. 8-ter, comma 1, D.L. 29 marzo 2019, n.27, convertito con L. 21 maggio 2019, n.44.

- Attualmente, la disciplina regionale dell'abbattimento degli alberi di olivo è contenuta nella DGR n. 7310 del 14 dicembre 1989, come modificata dalla DGR n. 200 del 5 febbraio 2019.
- I richiamati atti amministrativi risultano ormai obsoleti e non rispondenti alle attuali esigenze di tutela del patrimonio olivicolo, della produttività agricola e della caratterizzazione identitaria del territorio pugliese, nonché all'attuale assetto organizzativo della Regione Puglia.
- È stato costituito apposito gruppo di lavoro composto dai Dirigenti dei Servizi Territoriali e dai responsabili di incarico di E.Q. competenti per materia, coordinato dalla Dirigente della medesima Sezione, al fine di predisporre un documento preparatorio che contemperasse le esigenze legate alle diversità che naturalmente caratterizzano il territorio pugliese, le tecniche di coltivazione e le economie rurali. Il lavoro preliminare ha fatto tesoro dell'esperienza dei Servizi Territoriali nell'esaminare le istanze di abbattimento, le motivazioni addotte e la verifica delle circostanze per il rilascio delle autorizzazioni.
- Il testo predisposto è stato successivamente condiviso, analizzato e modificato con il contributo della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, nel rispetto delle funzioni e competenze definite dal vigente modello organizzativo della Regione, M.A.I.A. 2.0.
- Si conviene, quindi, sulla necessità di innovare la disciplina delle autorizzazioni all'abbattimento degli alberi di olivo non monumentali, all'interno del quadro fornito dalle norme nazionali di riferimento tuttora vigenti.
- Per tutto quanto sopra esposto, si è provveduto a predisporre l'allegato documento che ridefinisce la disciplina del rilascio delle sopra citate autorizzazioni. Con successiva determinazione dirigenziale si provvederà ad approvare il procedimento amministrativo e la modulistica aggiornata.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato, al fine di procedere allo stanziamento delle risorse a valere sull'Accordo di Coesione, ai sensi dell' art. 4, comma 4, lett. d), della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. **di approvare** l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante la "Disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento di alberi di olivo privi del carattere di monumentalità (D.Lgs. Luog. n. 475 del 27/07/1945 e Legge n. 144 del 24/02/1951)";
2. **di disporre** che la disciplina approvata con la presente deliberazione sostituisca integralmente la DGR n. 7310 del 14 dicembre 1989 e ogni atto di modifica e attuazione della stessa;
3. **di demandare** a successiva determinazione dirigenziale della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali l'approvazione del procedimento amministrativo e della specifica modulistica, che sarà pubblicata nell'apposita sezione in "Amministrazione trasparente";
4. **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale;
5. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento a cura della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013 nell'apposita sezione "Atti amministrativi generali".

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

La Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali
Dott.ssa Rosella A. M. Giorgio



Rosella Anna
Maria Giorgio
29.07.2025
10:13:15
GMT+02:00

Il Responsabile di E.Q.
"Agricoltura Biologica e Sostenibile"
Dott. Vitantonio Priore



Vitantonio
Priore
29.07.2025
10:41:34
GMT+02:00

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta



LUIGI TROTTA
29.07.2025 10:26:12 UTC

Il Direttore, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di deliberazione di Giunta regionale.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Prof. Gianluca Nardone

GIANLUCA
NARDONE
29.07.2025
10:57:04
UTC



L'Assessore con delega all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità idraulica, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

**L'Assessore all'Agricoltura,
Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità idraulica**
dott. Donato Pentassuglia



Donato Pentassuglia
29.07.2025 13:35:50
GMT+02:00



LUIGI TROTTA
29.07.2025
10:26:12 UTC



Rosella Anna Maria
Giorgio
29.07.2025
10:13:15
GMT+02:00

Allegato A**Disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento di alberi di olivo privi del carattere di monumentalità (D.Lgs. Luog. n. 475 del 27/07/1945 e Legge n. 144 del 24/02/1951).****1. Premesse.**

La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di olivo monumentali secondo la disciplina di cui alla Legge Regionale n. 14/2007 e ss.mm.ii., alla quale si fa espresso rinvio unitamente ai conseguenti atti applicativi per le specifiche procedure di gestione.

Gli olivi privi del carattere di monumentalità sono, in ogni caso, sottoposti al divieto di abbattimento previsto dal Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 475 del 27/07/1945, come modificato dalla Legge n. 144 del 24/02/1951, fatte salve le deroghe previste dalla legge e dalla disciplina di dettaglio contenuta nel presente atto.

Sono altresì sottoposti al regime di divieto di abbattimento previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 gli olivi appartenenti a varietà dichiarate tolleranti o resistenti dall'Autorità fitosanitaria reimpiantati a seguito dell'estirpazione di olivi situati in una zona infetta da *Xylella fastidiosa*, ai sensi dell'art. 8-ter, comma 1, D.L. 29 marzo 2019, n.27, convertito con L. 21 maggio 2019, n.44.

2. Presupposti per l'ottenimento dell'autorizzazione all'abbattimento di cui all'art. 2 della Legge n. 144 del 14/02/1951.

I competenti uffici del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia verificano la sussistenza delle condizioni di legge per autorizzare l'abbattimento degli alberi di olivo.

In particolare, l'abbattimento può essere autorizzato a condizione che ricorra almeno uno dei seguenti casi:

- a. sia accertata la morte fisiologica della pianta e la permanente improduttività o la scarsa produttività dovuta a cause non rimovibili;
- b. l'eccessiva fittezza dell'impianto rechi danno all'oliveto; nel caso specifico, il numero di piante da abbattere dovrà essere quello strettamente necessario ad assicurare la densità prevista e tipica della ordinaria tecnica agronomica di coltivazione. Non è previsto l'obbligo di reimpianto.
- c. l'abbattimento si renda indispensabile per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, limitatamente alla superficie sulla quale le opere stesse devono essere realizzate;
- d. quando l'abbattimento si renda indispensabile per l'esecuzione di opera pubblica, di opere di pubblica utilità, e nel caso in cui l'abbattimento medesimo si renda necessario per la costruzione di fabbricati destinati ad uso abitativo, valutate le effettive interferenze tra le precitate opere e gli alberi esistenti.

In relazione al punto c), si intendono opere di miglioramento fondiario, oltre alla realizzazione di strutture aziendali strettamente funzionali alle esigenze di crescita economica dell'azienda stessa, anche la sostituzione dell'oliveto con altra coltivazione, incluse le colture in serra.

Quando l'istanza di abbattimento interessa olivi in zone delimitate infette individuate nei provvedimenti amministrativi adottati dal dirigente della Sezione Osservatorio fitosanitario, si applica sempre quanto previsto dal precedente capoverso in relazione ai miglioramenti fondiari, per la eventuale sostituzione con altre specie arboree

La richiesta di abbattimento non può usufruire della deroga di cui al terzo capoverso del paragrafo 3, qualora l'oliveto interessato abbia usufruito, per l'impianto, di agevolazioni creditizie, contributi e finanziamenti erogati con fondi pubblici negli ultimi cinque anni, fatte salve le circostanze eccezionali e di forza maggiore come disciplinate nei rispettivi bandi di concessione delle agevolazioni.

In relazione al punto d), per opere di pubblica utilità, in armonia con le disposizioni di cui al Testo Unico per le espropriazioni per pubblica utilità (D.P.R. n. 327/2001), si intendono gli interventi che, in ragione della finalità dell'opera e pur destinati alla fruizione individuale, soddisfino un interesse generale e che possono appartenere anche a privati, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti e secondo le disposizioni di cui all'art. 37 della L.R. n. 56/1980 e all'art. 17 della L.R. n. 20/2001.

3. Obbligo di reimpianto.

La facoltà, prevista dall'art. 3 del Decreto Lgs. Luogotenenziale n. 475/1945, di imporre ai proprietari e conduttori dei fondi olivetati l'obbligo di impiantare altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, deve essere sempre esercitata, al fine di garantire la tutela del potenziale produttivo olivicolo, gli equilibri ambientali e la caratterizzazione del territorio rurale pugliese, fatte salve le disposizioni di tipo fitosanitario per il contrasto alla diffusione delle varie sottospecie del batterio *Xylella* per le relative zone ove insistono gli olivi da sveltire.

Al fine di ottemperare all'obbligo di reimpianto, l'obbligato potrà destinare altri fondi di proprietà dei soggetti interessati, da essi condotti previo accordo con il proprietario

Limitatamente ai casi in cui l'abbattimento di ulivi esistenti sia motivata dall'esecuzione di miglioramenti fondiari da parte di aziende agricole o sia necessaria per la realizzazione di un'opera pubblica, sono fatte salve le circostanze di assoluta impossibilità di operare tale misura compensativa.

Le condizioni impeditive dovranno essere dettagliatamente descritte e motivate nel provvedimento di autorizzazione e nella misura strettamente necessaria ad eliminare interferenze con le opere da realizzare.

4. Procedimento di autorizzazione.

L'istanza finalizzata ad ottenere l'autorizzazione all'abbattimento di olivi deve essere prodotta in bollo e trasmessa a mezzo PEC all'ufficio competente per territorio, utilizzando la modulistica approvata dalla Regione Puglia e pubblicata nel portale tematico Agricoltura nella sezione "servizi e modulistica", raggiungibile tramite il seguente link <https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura/servizi-e-modulistica>.

Il bollo può essere assolto anche in modalità virtuale secondo le procedure vigenti.

Le istanze di abbattimento di olivi insistenti in aree soggette ad eventuali vincoli di natura idrogeologica, ambientale e paesaggistica, in zone SIC, Natura 2000 e Parchi nazionali o regionali devono essere presentate complete dei relativi nulla-osta rilasciati dalle rispettive Autorità e uffici regionali competenti, pena l'irricevibilità delle stesse.

Nel caso in cui l'istanza di abbattimento sia riconducibile alle fattispecie di cui alle lettere a) e b) dell'elenco presente nel paragrafo 2, deve essere presentata una perizia tecnica asseverata che attesti l'esistenza delle condizioni richiamate, ossia dell'effettiva morte fisiologica della pianta, della sua permanente improduttività per cause non removibili, dell'eccessiva fittezza dell'impianto che determini un danno per l'oliveto.

Nel caso in cui l'abbattimento sia motivato dall'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, al fine di consentire all'ufficio regionale competente di effettuare le proprie valutazioni, l'istante dovrà presentare un progetto corredato da una relazione asseverata redatta da tecnico abilitato nel rispetto della normativa vigente, contenente un piano di miglioramento aziendale che dimostri la convenienza socio-economica ed agronomica dell'intervento, con raffronto della redditività ante-intervento e post-intervento.

Alla richiesta di abbattimento per la realizzazione di opere di pubblica utilità ed a scopo edilizio deve essere allegata copia dell'Atto amministrativo attestante la pubblica utilità e/o dell'atto autorizzativo a scopo edilizio, unitamente al titolo di possesso delle aree interessate e alle planimetrie del progetto esecutivo.

La presentazione della documentazione indicata è condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento, che deve essere emessa nell'imminenza dell'inizio dei lavori e per un numero di piante strettamente necessario per la realizzazione dell'opera e per l'esecuzione dei lavori stessi.

L'ufficio regionale competente al rilascio dell'autorizzazione dispone, a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa, un sopralluogo in campo per verificare lo stato dei luoghi e degli olivi da abbattere.

Di tale attività è redatto apposito verbale, i cui contenuti sono richiamati nel provvedimento conclusivo espresso di autorizzazione o diniego motivato.

L'atto autorizzativo ha durata di due anni dalla data di rilascio, trascorsi i quali l'autorizzazione perde la propria efficacia. È consentito, tuttavia, il rinnovo dell'autorizzazione già rilasciata, per una sola volta e a condizione che sia presentata specifica richiesta motivata entro i tre mesi precedenti la data di scadenza dell'atto.

In tutti i casi è fatto obbligo di comunicare all'ufficio regionale competente, la fine dei lavori di estirpazione delle piante e di realizzazione delle opere, del reimpianto e degli interventi di miglioramento fondiario.

L'ufficio competente provvede, anche mediante verifica a campione, al controllo del rispetto delle disposizioni provvedimentali; in caso di accertate violazioni, saranno attivate le procedure del regime sanzionatorio di cui alla normativa vigente in materia di tutela degli alberi di olivo.